

IVA

Il trattamento a fini Iva dell'acquisto online di biglietti aerei

di Luca Mambrin

Nel caso di acquisto **online di biglietti per il trasporto internazionale aereo di passeggeri** è necessario prestare particolare attenzione agli adempimenti che devono essere posti in essere ai fini della corretta applicazione delle regole Iva. Ai sensi dell'art. **7-quater comma 1 lett. b)** del D.P.R. n. 633/1972 si considerano **territorialmente rilevanti in Italia** le prestazioni di trasporto di passeggeri *"in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato"*: le regole, in **deroga** ai principi generali di territorialità delle prestazioni di servizi (Stato del committente per le operazioni B2B e Stato del prestatore per le operazioni B2C) trova applicazione in ordine ai servizi di trasporto di passeggeri resi **sia nei confronti di soggetti passivi sia nei confronti di soggetti privati**. Si considera effettuata nel territorio dello Stato e quindi rilevanti a fini Iva la parte del trasporto percorsa nel territorio dello Stato, mentre saranno fuori dal campo di applicazione dell'Iva per carenza del requisito territoriale le tratte di un trasporto internazionale effettuate fuori dal territorio dello Stato.

In merito alla difficile identificazione e quantificazione della tratta nazionale nel caso di trasporto internazionale (aereo o marittimo) la **C.M. n. 37/E/2011** ha confermato le istruzioni già impartite in passato con riguardo alla determinazione di **percentuali forfetarie** di percorrenza nel territorio nazionale per i vari tipi di trasporto di passeggeri, ovvero:

- per il **trasporto marittimo internazionale**, le indicazioni della **C.M. n. 11/420390/1980** nella quale veniva fissata forfetariamente, nella misura del **5% di ogni singolo intero trasporto**, la quota parte del servizio di trasporto marittimo internazionale che poteva considerarsi effettuata nel territorio dello Stato, sia pure in regime di **non imponibilità** ai sensi dell'art. 9 comma 1 n. 1) del D.P.R. n. 633/1972;
- per il **trasporto aereo internazionale**, le indicazioni della **R.M. n. 89/E/1997**, nella quale si era stabilito che le prestazioni di servizi rese nello spazio aereo italiano dovevano essere **forfetariamente individuate nella misura del 38%** dell'intero tragitto del singolo volo internazionale.

Quindi, premesso che nel caso di **compagnia aerea italiana** o di **stabile organizzazione in Italia** di una compagnia aerea non residente **la società acquirente il biglietto aereo non dovrà porre in essere alcun adempimento a fini Iva** in quanto tutti gli adempimenti spettano alla compagnia aerea residente, la quale potrà, ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 anche non emettere fattura, vediamo cosa invece è necessario fare nel caso di acquisto online dei biglietti aerei per un trasporto di persone effettuati presso una compagnia estera.

- Biglietto aereo acquistato online per un **volo interno**, tratta Milano – Bari, da un **vettore estero appartenente ad un Paese Extra – UE**: dovrà essere emessa **autofattura ai sensi dell'art. 17 comma 2** del D.P.R. n. 633/1972 con applicazione dell'Iva al 10% senza poter esercitare il diritto alla detrazione a norma dell'art. 19-bis1 lett. e) del D.P.R. 633/1972.
- Biglietto aereo acquistato per un **volo internazionale**, tratta Roma - Berlino da un **vettore comunitario**: per la parte del **percorso territorialmente rilevante in Italia** (pari al 38% del tragitto) si dovrà procedere con **l'integrazione e la doppia registrazione della fattura** ricevuta da parte del vettore comunitario con applicazione in luogo dell'Iva del titolo di **non imponibilità ai sensi dell'art. 9 comma 1 n. 1 del D.P.R. 633/1972** se trattasi di trasporto internazionale in dipendenza di un unico contratto, mentre la parte del percorso territorialmente non rilevante nel territorio dello Stato (pari 62% del tragitto) sarà **fuori dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 7-quater comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 633/1972**.
- Biglietto aereo acquistato per un **volo internazionale**, tratta Parigi - Mosca, da un vettore comunitario (o Extra – UE): la società acquirente il biglietto aereo **non dovrà porre in essere alcun adempimento a fini Iva**, trattandosi di operazione territorialmente non rilevante in Italia ai sensi dell'art. 7-quater comma 1 lett. b) del D.P.R n. 633/1972.

In nessun caso poi l'operatore italiano dovrà presentare il modello Intrastat, in quanto per tutti i **servizi speciali di cui agli art. 7-quater e 7-quinquies** l'art. 50 comma 6 del D.L. n. 331/1993 **esclude l'obbligo di compilazione e presentazione dell'elenco riepilogativo**.

Infine, anche per evitare errori o omissioni negli adempimenti Iva, si evidenzia che è possibile che il biglietto aereo possa essere, anziché intestato all'azienda, **acquistato ed intestato direttamente dal dipendente o dall'amministratore**, il quale potrebbe allegare la spesa sostenuta nella nota a piè di lista relativa alla trasferta e chiederne il rimborso; verrebbero così evitati problemi di gestione a fini Iva dell'operazione da parte dell'azienda la quale tuttavia dovrà comunque espletare correttamente gli adempimenti in materia di tenuta del libro unico sul lavoro.